

REGOLAMENTO DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

INDICE:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

1.1 Oggetto

1.2 Coordinamenti Locali

II. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI TERRITORIALI

2. Organi dei Coordinamenti Locali

2.1 Organi dei diversi livelli territoriali

2.2 Assemblea

2.3 Consiglio Direttivo

2.4 Segretario

2.5 Presidente

3. Incumulabilità delle cariche

3.1 Principio di incumulabilità

3.2 Deroga

4. Congressi Territoriali

III. DISPOSIZIONI APPLICABILI AI DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI

5. Livello Municipale

5.1 Assemblea municipale

5.2 Consiglio Direttivo municipale

5.3 Segretario municipale

5.4 Congresso municipale

5.5 Coordinatore municipale provvisorio

6. Livello Comunale

6.1 Assemblea comunale

6.2 Consiglio Direttivo comunale

6.3 Segretario comunale

6.4 Congresso Comunale

6.5 Livello Comunale (se maggiore di 800.000 abitanti)

6.6 Coordinatore comunale provvisorio

6.7 Coordinamento multi comunale

7. Livello Provinciale/Metropolitano

7.1 Assemblea provinciale/metropolitana

7.2 Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano

7.3 Segretario provinciale/metropolitano

7.4 Presidente provinciale/metropolitano

- 7.5 Congresso provinciale/metropolitano
- 7.6 Coordinatore provinciale/metropolitano provvisorio

8. Livello Regionale

- 8.1 Assemblea regionale
- 8.2 Consiglio Direttivo regionale
- 8.3 Segretario regionale
- 8.4 Presidente regionale
- 8.5 Tesoriere regionale
- 8.6 Congresso regionale
- 8.7 Coordinatore regionale provvisorio

9. Livello estero

9.1 Livello statale/multi statale

- 9.1.1 Assemblea statale/multi statale
- 9.1.2 Consiglio Direttivo statale/multi statale
- 9.1.3 Segretario statale/multi statale
- 9.1.4 Congresso statale/multi statale
- 9.1.5 Coordinatore statale/multi statale provvisorio

9.2 Livello sovrastatale

- 9.2.1 Assemblea sovrastatale
- 9.2.2 Consiglio Direttivo sovrastatale
- 9.2.3 Segretario sovrastatale
- 9.2.4 Presidente sovrastatale
- 9.2.5 Tesoriere sovrastatale
- 9.2.6 Congresso sovrastatale
- 9.2.7 Coordinatore sovrastatale provvisorio

10. Commissariamento

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

1.1 Oggetto

Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) definisce la composizione e il funzionamento delle articolazioni territoriali di “Azione” in conformità allo Statuto. Il territorio municipale, comunale, provinciale/metropolitano, regionale, statale/multi statale ed estero nel cui ambito si svolge l’attività di ciascuna articolazione locale è di seguito definito “**Territorio di Riferimento**”.

1.2 Coordinamenti Locali

Costituiscono articolazioni territoriali di “Azione” i coordinamenti locali di livello:

- a) municipale, per i comuni con oltre 800.000 abitanti;
- b) comunale;
- c) provinciale/metropolitano;
- d) regionale;
- e) statale/multi statale;
- f) estero.

(di seguito definiti “**Coordinamenti Locali**”).

II. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI TERRITORIALI

2. Organi dei Coordinamenti Locali

2.1 Organi dei diversi livelli territoriali

2.1.1 Gli organi dei Coordinamenti Locali sono:

- a) l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Segretario, a tutti i livelli territoriali;
- b) il Presidente, esclusivamente a livello provinciale, regionale ed estero;
- c) il Tesoriere, esclusivamente a livello regionale ed estero.

2.1.2 Il mandato degli organi dei Coordinamenti Locali ha durata di due anni, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.

2.1.3 Le disposizioni di cui alla presente Parte II sono applicabili a tutti i livelli territoriali, salvo quanto espressamente previsto nelle successive disposizioni del presente Regolamento.

2.2 Assemblea

2.2.1 L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio direttivo, il Segretario e, laddove previsto dal presente Regolamento, il Presidente;
- b) a livello regionale, nei comuni con oltre 800.000 abitanti e a livello estero, delibera sulle mozioni di sfiducia;
- c) delibera su ogni mozione o ordine del giorno a essa sottoposti da almeno il 40% degli aventi diritto, o dal Consiglio direttivo, con delibera adottata a maggioranza relativa dei votanti.

2.2.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, su iniziativa del Segretario, o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, con le modalità prescritte, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'Assemblea, con il limite di una delega per delegato. In ogni caso, è assicurata la possibilità di collegarsi da remoto per seguire i lavori dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti.

2.2.3 L'Assemblea a livello regionale, nei comuni con oltre 800.000 abitanti e a livello estero, decade anticipatamente in caso di:

- a) cessazione del mandato del Segretario, salvo il caso di dimissioni rassegnate per impedimenti di natura personale, che consentano la sua sostituzione da parte del Consiglio Direttivo, senza lo svolgimento di un nuovo congresso, in conformità al presente Regolamento. In questo caso, è comunque fatto salvo il potere del Comitato Direttivo nazionale di disporre il commissariamento del Coordinamento Locale interessato, qualora le circostanze e il contesto politico lo richiedessero;
- b) cessazione del mandato della maggioranza dei propri membri;
- c) commissariamento ai sensi dello Statuto.

2.2.4 Per tutte le cariche elettive e di nomina menzionate nel presente Regolamento è sempre prevista la decadenza dal relativo mandato in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione ad "Azione" decorsi i primi 6 (sei) mesi dell'anno solare dalla scadenza.

2.3 Consiglio Direttivo

2.3.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'adozione e l'esecuzione delle iniziative politiche necessarie o utili per l'attuazione della linea politica di "Azione", e per il perseguimento delle finalità di "Azione" nel Territorio di Riferimento, in conformità alle direttive e agli indirizzi adottati dal Comitato Direttivo nazionale e dai Consigli Direttivi di livello territoriale superiore.

- 2.3.2 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta ogni due mesi, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, su iniziativa del Segretario, o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, con le modalità prescritte, almeno 6 (sei) ore prima della data della riunione.
- 2.3.3 Sono membri di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo di ciascun Coordinamento Locale gli eletti del Territorio di Riferimento, o del livello territoriale superiore, ivi residenti, fatto salvo il caso in cui il diritto di voto sia espressamente previsto dal presente Regolamento. A questi si aggiungono i membri del Comitato Direttivo nazionale residenti nel Territorio di Riferimento.
- 2.3.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei votanti.
- 2.3.5 Il Consiglio direttivo decade anticipatamente in caso di:
- a) cessazione del mandato del Segretario, salvo il caso di dimissioni rassegnate per impedimenti di natura personale, che consentano la sua sostituzione da parte del Consiglio Direttivo stesso, senza lo svolgimento di un nuovo congresso, in conformità al presente Regolamento. In questo caso, è comunque fatto salvo il potere del Comitato Direttivo nazionale di disporre il commissariamento del Coordinamento Locale interessato, qualora le circostanze e il contesto politico lo richiedessero;
 - b) cessazione del mandato della maggioranza dei propri membri;
 - c) approvazione di mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario, da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, o nei confronti del Consiglio Direttivo, da parte dell'Assemblea;
 - d) commissariamento ai sensi dello Statuto.
- 2.3.6 In caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, il congresso, o l'assemblea a livello regionale, nei comuni con oltre 800.000 abitanti, o a livello estero, delibera l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e, conseguentemente, del nuovo Segretario. La convocazione del congresso, o dell'assemblea a livello regionale, nei comuni con oltre 800.000 abitanti e a livello estero, deve avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data in cui si è verificata la decadenza. Il Comitato Direttivo nazionale può deliberare il commissariamento del Coordinamento Locale interessato fino all'elezione del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Segretario.
- 2.3.7 La convocazione del nuovo congresso, o dell'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Segretario ai sensi dell'articolo 2.3.6 è effettuata:
- a) dalla Commissione Congressuale nazionale per il livello regionale ed estero;
 - b) dalla Commissione Congressuale regionale per il livello provinciale/metropolitano, comunale e, nei comuni con oltre 800.000 abitanti, municipale, di concerto con la Commissione Congressuale nazionale. La Commissione Congressuale nazionale può comunque disporre direttamente tali convocazioni in caso di inerzia della Commissione Congressuale regionale, a essa sottoposta.

- c) dalla Commissione Congressuale estero per il livello statale/multistatale, di concerto con la Commissione Congressuale nazionale. La Commissione Congressuale nazionale può comunque disporre direttamente tali convocazioni in caso di inerzia della Commissione Congressuale estero, a essa sottoposta.

2.3.8 Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione è effettuata come segue:

- a) nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da membri candidati al congresso in un'unica lista, il sostituto è eletto dall'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- b) nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da membri candidati al congresso in più di una lista, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti della lista a cui apparteneva il membro decaduto. Nell'eventualità che risultino esauriti i nominativi della lista a cui apparteneva il membro decaduto, il sostituto è eletto dall'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nei casi in cui è prevista la sostituzione attraverso il voto dell'Assemblea, i candidati possono essere designati:

- dal Segretario del Coordinamento Locale interessato;
- da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea interessata.

2.3.9 Il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento, con delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, su proposta del Comitato Direttivo nazionale, cooptare al suo interno altri membri, fermo restando che il numero massimo dei nuovi membri così cooptati non può eccedere un quinto, arrotondato per difetto, dei membri del Consiglio Direttivo.

2.3.10 Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre in seno al Consiglio stesso e all'Assemblea mozioni e ordini del giorno, purché sottoscritti da almeno due quinti, arrotondati per difetto, dei membri del Consiglio Direttivo.

2.4 Segretario

2.4.1 Il Segretario ha la responsabilità politica dell'attività di "Azione" nel Territorio di Riferimento. Rappresenta il partito in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici adottati dagli organi di "Azione" territorialmente sovraordinati, oltretutto dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo del Territorio di Riferimento.

2.4.2 Il Segretario decade anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) dimissioni;
- b) approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti;
- c) cessazione del mandato di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) commissariamento ai sensi dello Statuto

2.4.3 Nel caso in cui il Segretario rassegni le proprie dimissioni per impedimenti di natura personale, la sua sostituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. In questo caso è fatto salvo il potere del Comitato Direttivo nazionale di disporre comunque il commissariamento del Coordinamento Locale interessato, qualora le circostanze e il contesto politico lo richiedessero.

2.5 Presidente

2.5.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea in corrispondenza dello svolgimento del Congresso del Coordinamento locale interessato, resta in carica fino al Congresso successivo e, in ogni caso, per non più di 2 (due) anni a decorrere dalla sua elezione. Può essere sfiduciato e sostituito dall'Assemblea.

2.5.2 Le candidature alla carica di Presidente possono essere presentate entro la data e l'ora stabilite nell'Ordine dei Lavori, corredate dalle sottoscrizioni di almeno un quinto dei membri dell'Assemblea interessata. Risulta eletto Presidente colui che ottiene il numero più alto di voti validi in assemblea.

2.5.3 Il Presidente svolge un ruolo di garanzia nei confronti della base assembleare del Territorio di Riferimento. In particolare:

- a) convoca l'Assemblea;
- b) definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea, di concerto con il Segretario;
- c) presiede e coordina i lavori dell'Assemblea, assicurando il rispetto dei tempi di intervento e garantendo regolarità e democraticità nei procedimenti.

3. Incumulabilità delle cariche

3.1 Principio di incumulabilità

3.1.1 Al fine di garantire pluralità dei ruoli e condivisione delle responsabilità, non è consentita, a nessun livello territoriale, la cumulabilità delle cariche di Segretario e/o Presidente e/o Tesoriere dei diversi Coordinamenti Locali. Sarà così necessario, una volta eletti, rassegnare le proprie dimissioni dalla carica oggetto di incumulabilità ai sensi del presente articolo entro 7 (sette) giorni dalla data di elezione.

3.2 Deroga

3.2.2 In casi eccezionali, è facoltà del Comitato Direttivo Nazionale autorizzare la disapplicazione del principio di incumulabilità delle cariche di cui all'articolo 3.1.

4. Congressi Territoriali

- 4.1 I Congressi Territoriali eleggono gli organi dei Coordinamenti municipali, comunali, provinciali/metropolitani, regionali, statali/multi statali ed estero.
- 4.2 I Congressi Territoriali sono convocati, gestiti e coordinati da:
- la Commissione Congressuale nazionale, per i Congressi regionali ed estero;
 - le Commissioni Congressuali regionali, per i Congressi provinciali/metropolitani, comunali e, nei comuni con oltre 800.000 abitanti, municipali;
 - la Commissione Congressuale estero, per i Congressi statali/multi statali.
- 4.3 Il Comitato Direttivo nazionale nomina la Commissione Congressuale nazionale, composta da 9 (nove) membri, che ha il compito di:
- a) gestire direttamente lo svolgimento delle attività congressuali regionali ed estero;
 - b) controllare indirettamente lo svolgimento delle attività congressuali statali/multi statali, provinciali/metropolitane, comunali e municipali;
 - b) fornire interpretazioni sulle norme del presente Regolamento;
 - c) decidere sulle questioni controverse a essa sottoposte, in conformità al presente Regolamento.
- 4.4 La Commissione Congressuale nazionale nomina le Commissioni Congressuali regionali, composte da 3 (tre) membri ciascuna, che hanno il compito di gestire direttamente lo svolgimento delle attività congressuali provinciali/metropolitane, comunali e municipali.
- 4.5 La Commissione Congressuale nazionale nomina la Commissione Congressuale estero, composta da 3 (tre) membri, che ha il compito di gestire direttamente lo svolgimento delle attività congressuali statali/multi statali.
- 4.6 Fatto salvo quanto diversamente previsto per i congressi di secondo livello, previsti per il livello estero, regionale e nei comuni con oltre 800.000 abitanti, hanno diritto di voto nei congressi dei Coordinamenti Locali tutti coloro che, alla data antecedente il giorno di invio della convocazione del congresso, sono iscritti ad "Azione" nel Territorio di Riferimento e sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Nel caso in cui la convocazione avvenga tra il 1° gennaio e il 31 gennaio, hanno diritto di voto anche coloro che rinnovano l'iscrizione dell'anno precedente entro sette giorni dalla data di convocazione del congresso.
- 4.7 Gli studenti hanno facoltà di esercitare il proprio diritto di voto al congresso del Territorio di Riferimento in cui si trova l'università o altra istituzione accademica alla quale sono iscritti, anziché nel Territorio di Riferimento in cui hanno la residenza. Per esercitare tale facoltà, lo studente deve comunicare la propria scelta a mezzo posta elettronica all'indirizzo dovevoto@azione.it, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data del congresso. Per esercitare il diritto di voto, lo studente è tenuto a presentare il tesserino di iscrizione all'università o istituzione accademica che frequenta nel Territorio di Riferimento.

- 4.8 Hanno diritto a presentare la propria candidatura per gli organi dei Coordinamenti Locali tutti coloro i quali siano iscritti ad “Azione” nel Territorio di Riferimento alla data antecedente il giorno di invio della convocazione del congresso, in regola con il pagamento della quota di iscrizione nell’anno corrente. Nel caso in cui la convocazione del congresso avvenga tra il 1° e il 31 gennaio, hanno diritto di candidarsi anche coloro che rinnovano l’iscrizione dell’anno precedente, entro 7 (sette) giorni dalla data di convocazione del congresso. Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro i quali si trovino in una delle condizioni di incandidabilità di cui all’Art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (“Legge Severino”), e coloro i quali risultino detentori di “doppia tessera”.
- 4.9 La candidatura a Segretario di ciascun Coordinamento Locale dev’essere collegata a una lista di candidati al Consiglio Direttivo costituita da un numero di componenti pari ai membri da eleggere, elencati in ordine progressivo, rispettando il principio secondo il quale ciascun genere sia rappresentato almeno per un terzo dei membri e, nel rispetto di tale soglia, garantendo l’alternanza di genere¹.
- 4.10 Fermi restando i limiti minimi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, i presentatori delle liste perseguono comunque l’obiettivo della piena parità e alternanza di genere delle liste partecipanti al congresso.
- 4.11 Le candidature sono presentate utilizzando l’apposito modulo, scaricabile nella sezione “Modulistica” del sito di “Azione”, e sono corredate, a pena di esclusione:
- a) dalla mozione congressuale del candidato Segretario;
 - b) dalle sottoscrizioni degli iscritti di “Azione”, aventi diritto di voto nel Territorio di Riferimento, nel numero stabilito nella Parte III del presente Regolamento per ciascun Coordinamento Locale.
- 4.12 La Commissione Congressuale competente verifica, anche mediante controlli a campione, la regolarità delle iscrizioni - con particolare attenzione per le iscrizioni effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la convocazione del Congresso Territoriale - per accertarne autenticità, regolarità e consapevolezza.
- 4.13 È vietato pagare o rimborsare, direttamente o indirettamente, la quota di iscrizione di altri iscritti, pena il rigetto dell’iscrizione. Sono altresì respinte tutte le iscrizioni per le quali emerga che non vi è la piena consapevolezza dell’associato della propria iscrizione ad “Azione”. Nel caso in cui dai controlli emergano irregolarità o anomalie riguardanti più iscrizioni provenienti da un unico contesto, l’intero blocco di iscrizioni può essere respinto dalla Commissione Congressuale competente. Nel caso in cui le iscrizioni irregolari o anomale coinvolgano, del tutto o in parte, i sottoscrittori di una lista presentata per un Congresso Territoriale, la Commissione Congressuale competente può deliberare l’esclusione della lista. La Commissione Congressuale competente può adottare i provvedimenti previsti dal presente articolo in qualsiasi momento. Nel caso in cui irregolarità o anomalie emergano nell’imminenza o nel corso delle votazioni, tali

¹ Lo stesso genere non può figurare nel numero precedente o successivo della numerazione progressiva dei candidati.

provvedimenti possono essere adottati in via d'urgenza, riducendo i termini sopra indicati in coerenza con le tempistiche congressuali. Le violazioni più gravi dell'articolo 4.9 costituiscono motivo di sospensione o di esclusione dell'Associato che le ha commesse, ai sensi dell'articolo 19.8 dello Statuto.

- 4.14 La Commissione Congressuale competente, nel caso in cui ravvisi irregolarità relative alle candidature, in proporzione non superiore a un terzo, arrotondato per difetto, dei candidati della lista collegata al candidato Segretario, ne dà comunicazione a quest'ultimo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso, affinché possa apportare le modifiche e/o le integrazioni necessarie per la regolarizzazione della lista, entro 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso a pena di esclusione.
- 4.15 Nel caso di irregolarità che determinino l'esclusione della lista dalla competizione congressuale, la Commissione Congressuale competente ne dà comunicazione al candidato Segretario almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso. Il candidato Segretario può proporre ricorso avverso la delibera di esclusione entro 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso, rispettivamente:
- a) alla Commissione Congressuale nazionale, nel caso di congresso estero e regionale;
 - b) alla Commissione Congressuale regionale, nel caso di congresso municipale, comunale, provinciale/metropolitano;
 - c) alla Commissione Congressuale estero, nel caso di congresso statale/multi statale.
- 4.16 Le votazioni si svolgono nel giorno, nell'orario e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione, garantendo sempre la possibilità di parteciparvi anche da remoto. È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'Assemblea, con il limite massimo di una delega per ogni delegato. La delega è conferita utilizzando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Modulistica" del sito di "Azione".
- 4.17 L'ordine dei lavori dell'Assemblea congressuale è stabilito dalla Commissione Congressuale competente e comunicato all'Assemblea stessa entro l'inizio dei lavori congressuali. Le elezioni degli organi si svolgono a scrutinio segreto. Tuttavia, l'elezione degli organi può anche avvenire per acclamazione, su deliberazione unanime dell'Assemblea congressuale, o comunque in presenza di un numero di candidati all'organo da eleggere pari o inferiore rispetto al numero di cariche da assegnare.
- 4.18 Le modalità di voto sono stabilite dalle Commissioni Congressuali competenti, che possono delegare a uno o più garanti per ciascun congresso i compiti di:
- a) presenziare alle operazioni congressuali;
 - b) predisporre urna e schede per la votazione;
 - c) svolgere le operazioni di scrutinio e redazione del verbale.



La delega ai garanti da parte della Commissione Congressuale competente è effettuata in modo tale da assicurare adeguata ed equa rappresentanza ai candidati e alle liste concorrenti.

- 4.19 Una volta completate le operazioni di voto, i garanti svolgono le operazioni di scrutinio e redigono il verbale, che contiene:
- il numero di iscritti aventi diritto di voto nel collegio;
 - il numero di iscritti che hanno partecipato al voto;
 - per ciascuna lista, il numero di voti conseguiti;
 - in ordine decrescente, tutti i candidati che hanno ottenuto voti.
- 4.20 I verbali delle votazioni sono trasmessi alla Commissione Congressuale nazionale e, se competente, alla Commissione Congressuale regionale o estero. La proclamazione degli eletti è effettuata dalla Commissione Congressuale nazionale.
- 4.21 È eletto Segretario colui che ottiene il numero più alto di voti validi in Assemblea, mentre la ripartizione dei seggi in seno al Consiglio Direttivo avviene con metodo proporzionale corretto, nell'ambito del quale sono attribuiti alla lista collegata al candidato Segretario eletto almeno il 60% (sessanta per cento), arrotondato per difetto se la parte decimale risulta essere inferiore a 5 (cinque) e per eccesso in caso contrario, dei seggi da ripartire;
- 4.22 Sono altresì eletti in seno al Consiglio Direttivo i candidati Segretari non eletti e i candidati delle relative liste, in ordine di numerazione, nel numero risultante dal riparto proporzionale.
- 4.23 Eventuali contestazioni delle determinazioni delle Commissioni Congressuali regionali ed estero sono di competenza della Commissione Congressuale nazionale.

III. DISPOSIZIONI APPLICABILI AI DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI

5. Livello Municipale

È fatta premessa che il Livello municipale è previsto unicamente per i comuni con oltre 800.000 abitanti.

5.1 Assemblea municipale

5.1.1 L'Assemblea municipale si compone di tutti gli iscritti del territorio municipale.

5.2 Consiglio Direttivo municipale

5.2.1 Il Consiglio Direttivo municipale è eletto dal Congresso municipale contestualmente al Segretario municipale e si compone:

- a) nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 1.000.000, di 6 membri;
- b) nei comuni con un numero di abitanti superiore a 1.000.000, di 8 membri.

5.2.2 Sono membri di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo municipale gli eletti di livello municipale iscritti ad “Azione” nel Territorio di Riferimento.

5.3 Segretario municipale

5.3.1 Il Segretario municipale:

- a) convoca e presiede, stabilendone gli ordini del giorno, il Consiglio Direttivo municipale, con un preavviso di 2 (due) giorni. Tuttavia, nel caso si rendessero necessarie determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata almeno 6 (sei) ore prima dello svolgimento;
- b) coordina le iniziative politiche di “Azione” nel municipio e rappresenta “Azione” nei rapporti con gli altri partiti e movimenti politici a livello municipale, assicurando il costante coordinamento con gli organi nazionali, regionali, provinciali/metropolitani e comunali di “Azione”;
- c) sottopone proposte di deliberazione all’Assemblea e/o al Consiglio Direttivo municipale;
- d) assicura un adeguato coordinamento tra “Azione” e i propri eletti nel territorio municipale;
- e) promuove e coordina la partecipazione degli iscritti ai gruppi tematici;
- f) è membro di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo comunale.

5.4 Congresso Municipale

5.4.1 Il congresso municipale è convocato dalla Commissione Congressuale regionale quando il numero di iscritti, nell’anno corrente, è maggiore o uguale al più alto tra (a) 15 e (b) l’1/2.000 degli abitanti del municipio;

5.4.2 L’avviso di convocazione, corredato dall’indicazione di data, ora, luogo, modalità di svolgimento e termine per la presentazione delle candidature al congresso è comunicato mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto del Territorio di Riferimento ed è reso pubblico tramite i *social networks* del Coordinamento Municipale con un preavviso di almeno 4 (quattro) settimane.

5.4.3 Ciascuna lista per l’elezione del Consiglio Direttivo municipale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni almeno pari al 10% dell’elettorato attivo.

5.4.4 Ciascuna lista per l’elezione del Consiglio Direttivo municipale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, da inviare al

Segretario metropolitano, al Responsabile dell'Organizzazione metropolitano e all'indirizzo di posta elettronica della Commissione Congressuale regionale, nonché all'indirizzo "commissionecongressuale@azione.it", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso municipale.

5.4.5 La verifica della regolarità delle candidature è compito della Commissione Congressuale regionale competente.

5.5.2 All'elezione del Consiglio Direttivo municipale e del relativo Segretario si applica la medesima disciplina prevista dall'Art. 6.4 per i comuni sotto gli 800.000 abitanti.

5.5 Coordinatore municipale provvisorio

5.5.1 Nel caso in cui il numero di iscritti nell'anno corrente in un municipio sia inferiore al più alto tra (a) 15 e (b) l'1/2.000 degli abitanti del municipio, il Consiglio Direttivo comunale ha facoltà di nominare un Coordinatore municipale provvisorio che rimane in carica fino al raggiungimento di tale numero minimo di iscritti e al conseguente svolgimento del Congresso municipale.

5.5.2 La Commissione Congressuale regionale competente convoca il congresso municipale laddove venga raggiunto il numero minimo di iscritti di cui all'Art. 5.5.1, entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento di tale numero minimo di iscritti.

6. **Livello Comunale**

6.1 Assemblea comunale

6.1.1 L'Assemblea comunale si compone:

- a) nei comuni con oltre 800.000 abitanti, dei membri dei Consigli Direttivi municipali;
- b) nei restanti comuni, di tutti gli iscritti del territorio comunale.

6.2 Consiglio Direttivo comunale

6.2.1 Il Consiglio Direttivo comunale è eletto dal Congresso comunale contestualmente al Segretario comunale e si compone:

- a) nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 15.000, di 4 membri;
- b) nei comuni con un numero di abitanti tra 15.000 e 50.000, di 6 membri;
- c) nei comuni con un numero di abitanti tra 50.000 e 100.000, di 8 membri;
- d) nei comuni con un numero di abitanti tra 100.000 e 150.000, di 10 membri;
- e) nei comuni con un numero di abitanti tra 150.000 e 200.000, di 12 membri;
- f) nei comuni con un numero di abitanti tra 200.000 e 250.000, di 14 membri;
- g) nei comuni con un numero di abitanti tra 250.000 e 300.000, di 16 membri;
- h) nei comuni con un numero di abitanti tra 300.000 e 500.000, di 18 membri;

- i) nei comuni con un numero di abitanti superiore a 500.000, di 20 membri.

6.2.2 Sono membri di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo comunale gli eletti di livello comunale e municipale iscritti ad “Azione” nel Territorio di Riferimento.

6.3 Segretario comunale

6.3.1 Il Segretario comunale:

- a) convoca e presiede, stabilendone gli ordini del giorno, il Consiglio Direttivo comunale, con un preavviso di 2 (due) giorni. Tuttavia, nel caso si rendessero necessarie determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata almeno 6 (sei) ore prima dello svolgimento;
- b) coordina le iniziative politiche di “Azione” nel comune e rappresenta “Azione” nei rapporti con gli altri partiti e movimenti politici a livello comunale, assicurando il costante coordinamento con gli organi nazionali, regionali, provinciali/metropolitani e municipali di “Azione”;
- c) sottopone proposte di deliberazione all’Assemblea e/o al Consiglio Direttivo comunale;
- d) assicura un adeguato coordinamento tra “Azione” e i propri eletti nel territorio comunale;
- e) promuove e coordina la partecipazione degli iscritti ai gruppi tematici;
- f) è membro di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano.

6.3.2 Nei comuni con oltre 100.000 abitanti, il Segretario ha facoltà di nominare una segreteria ristretta, di massimo 4 (quattro) membri, con funzioni operative, composta da:

- a) Responsabile Organizzazione, il quale coadiuva il Segretario nell’organizzazione degli eventi, nel radicamento del partito sul territorio comunale e nella gestione del tesseramento;
- b) Responsabile Comunicazione, il quale coadiuva il Segretario nella gestione dei *social networks* comunali del partito, gestisce i rapporti con i *media* locali e promuove la comunicazione delle attività e delle posizioni assunte dal partito nel territorio comunale, coordinandosi con i Responsabili Comunicazione dei livelli territoriali sovraordinati;
- c) Responsabile Under30, il quale coadiuva il Segretario nella promozione delle attività volte ad accrescere e incentivare la partecipazione giovanile all’interno di “Azione” nel territorio comunale. Egli incentiva, inoltre, dibattiti e discussioni volti a elaborare proposte nell’ambito delle politiche giovanili;
- d) un ulteriore membro a discrezione del Segretario con funzioni di supporto.

6.4 Congresso Comunale

- 6.4.1 Il congresso comunale è convocato dalla Commissione Congressuale regionale quando il numero di iscritti, nell'anno corrente, è maggiore o uguale al più alto tra (a) 15 e (b) l'1/2.000 degli abitanti del comune;
- 6.4.2 L'avviso di convocazione, corredato dall'indicazione di data, ora, luogo, modalità di svolgimento e termine per la presentazione delle candidature al congresso è comunicato mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto del Territorio di Riferimento ed è reso pubblico tramite i *social networks* del Coordinamento Comunale con un preavviso di almeno 4 (quattro) settimane.
- 6.4.3 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo comunale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni almeno pari a:
- il 15% dell'elettorato attivo nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 100.000;
 - il 10% dell'elettorato attivo nei comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000.
- 6.4.4 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo comunale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, da inviare:
- per i comuni capoluogo di provincia, al Segretario regionale, al Responsabile dell'Organizzazione regionale e all'indirizzo di posta elettronica della Commissione Congressuale regionale, nonché all'indirizzo "commissionecongressuale@azione.it", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso comunale;
 - per i restanti comuni, al Segretario provinciale, al Responsabile dell'Organizzazione provinciale e all'indirizzo di posta elettronica della Commissione Congressuale regionale, nonché all'indirizzo "commissionecongressuale@azione.it", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso comunale.
- 6.4.5 La verifica della regolarità delle candidature è compito della Commissione Congressuale regionale competente.
- 6.5 Livello Comunale (se maggiore di 800.000 abitanti)
- 6.5.1 Nei comuni con oltre 800.000 abitanti, il Consiglio Direttivo comunale e, conseguentemente, il Segretario comunale sono eletti dall'Assemblea Comunale, composta dalla somma dei membri dei Consigli Direttivi municipali.
- 6.6 Coordinatore comunale provvisorio
- 6.6.1 Nel caso in cui il numero di iscritti nell'anno corrente in un comune sia inferiore al più alto tra (a) 15 e (b) l'1/2.000 degli abitanti del comune, il Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano ha facoltà di nominare un Coordinatore comunale provvisorio

che rimane in carica fino al raggiungimento di tale numero minimo di iscritti e al conseguente svolgimento del Congresso comunale.

6.6.2 La Commissione Congressuale regionale competente convoca il congresso comunale laddove venga raggiunto il numero minimo di iscritti di cui all'Art. 6.6.1, entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento di tale numero minimo di iscritti.

6.7 Coordinamento multi comunale

6.7.1 Il Comitato Direttivo nazionale può autorizzare, su richiesta del Segretario provinciale/metropolitano, la formazione di un Coordinamento multi comunale, risultante dalla somma di comuni fra loro confinanti che, per le loro peculiarità geografiche, non raggiungerebbero altrimenti i requisiti minimi di abitanti e iscritti ai fini dello svolgimento di attività politiche sul territorio interessato.

7. **Livello provinciale/metropolitano**

È fatta premessa che, nelle Province/Città metropolitane con più di 3.000.000 (tre milioni) di abitanti, nell'ambito del congresso provinciale/metropolitano formano l'elettorato attivo unicamente gli iscritti residenti al di fuori del comune capoluogo di Provincia/Città metropolitana. Pertanto, ai fini della composizione delle relative Assemblee regionali, si rimanda al successivo Art. 8.1.3.

7.1 Assemblea provinciale/metropolitana

7.1.1 L'Assemblea provinciale/metropolitana è composta da tutti gli iscritti di "Azione" residenti nella Provincia/Città Metropolitana nell'anno corrente.

7.2 Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano

7.2.1 Il Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano è eletto dal Congresso provinciale/metropolitano congiuntamente al Segretario provinciale/metropolitano e si compone:

- a) nelle province con un numero di abitanti inferiore a 200.000, di 14 membri;
- b) nelle province con un numero di abitanti da 200.000 a 400.000, di 20 membri;
- c) nelle province con un numero di abitanti da 400.000 a 600.000, di 24 membri;
- d) nelle province con un numero di abitanti da 600.000 a 800.000, di 30 membri;
- e) nelle province con un numero di abitanti da 800.000 a 1.000.000, di 34 membri;
- g) nelle province con un numero di abitanti superiore a 1.000.000, di 40 membri.

7.2.2 Sono membri di diritto, con diritto di voto, del Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano tutti gli eletti di livello provinciale/metropolitano iscritti nel Territorio di Riferimento.

7.3 Segretario provinciale/metropolitano

7.3.1 Il Segretario provinciale/metropolitano:

- a) convoca e presiede, stabilendone gli ordini del giorno di concerto con il Presidente provinciale/metropolitano, il Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di almeno 6 (sei) ore;
- b) coordina le iniziative politiche di "Azione" nella Provincia/Città metropolitana e rappresenta "Azione" nei rapporti con gli altri partiti e movimenti politici a livello provinciale, assicurando il costante coordinamento con gli organi nazionali, regionali, comunali e municipali di "Azione";
- c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano;
- d) assicura un adeguato coordinamento tra "Azione" e i propri eletti nel territorio provinciale;
- e) promuove e coordina la partecipazione degli iscritti ai gruppi tematici;
- f) ha facoltà di nominare e revocare i componenti della segreteria provinciale/metropolitana.
- g) è membro di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo regionale.

7.3.2 Nell'esecuzione del suo mandato, il Segretario ha facoltà di avvalersi di una segreteria provinciale/metropolitana composta da un massimo di 6 (sei) membri. La segreteria è nominata dal Segretario, sentito il Consiglio Direttivo, e, sempre sentito il Consiglio Direttivo, può essere da questi revocata in parte o del tutto in qualsiasi momento.

La segreteria è composta da:

- a) Responsabile Organizzazione, il quale coadiuva il Segretario nell'organizzazione degli eventi, nel radicamento del partito sul territorio provinciale/metropolitano e nella gestione del tesseramento;
- b) Responsabile Comunicazione, il quale coadiuva il Segretario nella gestione dei *social networks* provinciali/metropolitani del partito, gestisce i rapporti con i *media* locali e promuove la comunicazione delle attività e delle posizioni assunte dal partito nel territorio provinciale/metropolitano, coordinandosi con i Responsabili Comunicazione dei livelli territoriali sovraordinati;
- c) Responsabile Enti Locali, il quale coadiuva il Segretario nella gestione degli eletti iscritti nel territorio provinciale/metropolitano, coltivando i rapporti con quest'ultimi, coordinandoli fra loro e seguendo gli appuntamenti elettorali presenti nel Territorio di Riferimento;
- d) Responsabile Under30, il quale coadiuva il Segretario nella promozione delle attività finalizzate ad accrescere e incentivare la partecipazione giovanile all'interno di "Azione" nel territorio provinciale/metropolitano e a sollecitare dibattiti e discussioni volti a elaborare proposte sulle politiche giovanili;
- e) fino a 2 (due) ulteriori membri a discrezione del Segretario con funzioni di supporto.

7.4 Presidente provinciale/metropolitano

- 7.4.1 Il Presidente provinciale/metropolitano è eletto dall'Assemblea provinciale/metropolitana, resta in carica fino al Congresso successivo e, in ogni caso, per non più di 2 (due) anni a decorrere dalla sua elezione. Può essere sfiduciato e sostituito dall'Assemblea stessa.
- 7.4.2 Il Presidente svolge un ruolo di garanzia nei confronti della base assembleare provinciale/metropolitana. In particolare:
- convoca l'Assemblea con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni;
 - definisce l'ordine del giorno, di concerto con il Segretario;
 - presiede e coordina i lavori dell'Assemblea, assicurando il rispetto dei tempi di intervento e garantendo regolarità e democraticità nei procedimenti.

7.5 Congresso provinciale/metropolitano

- 7.5.1 Il Congresso provinciale/metropolitano è convocato dalla Commissione Congressuale regionale quando il numero di iscritti, nell'anno corrente, è maggiore o uguale all'1/5.000 degli abitanti della Provincia/Città metropolitana;
- 7.5.2 L'avviso di convocazione, corredato dall'indicazione di data, ora, luogo, modalità di svolgimento e termine per la presentazione delle candidature al congresso è comunicato mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto della Provincia/Città metropolitana ed è reso pubblico tramite i *social networks* del Coordinamento Regionale e Provinciale con un preavviso di almeno 4 (quattro) settimane.
- 7.5.3 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni almeno pari a:
- il 15% (quindici per cento) dell'elettorato attivo nelle Province/Città metropolitane con un numero di iscritti inferiore a 100 (cento);
 - il numero più alto tra il 5% (cinque per cento) dell'elettorato attivo e 25 (venticinque) per le Province/Città metropolitane con un numero di iscritti tra 100 (cento) e 500 (cinquecento);
 - il numero più alto tra il 3% (tre per cento) dell'elettorato attivo e 50 (cinquanta) nelle Province/Città metropolitane con un numero di iscritti superiore a 500 (cinquecento).
- 7.5.4 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, da inviare al Segretario regionale, al Responsabile dell'Organizzazione regionale e all'indirizzo di posta elettronica della Commissione Congressuale regionale, nonché all'indirizzo "commissionecongressuale@azione.it", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso provinciale/metropolitano;

7.5.5 Le candidature alla carica di Presidente provinciale/metropolitano sono presentate entro la data e l'ora stabilite nell'Ordine dei Lavori dell'Assemblea provinciale/metropolitana, e sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari al più alto tra il 30% (trenta per cento) dei membri dell'Assemblea e 15 (quindici).

È eletto Presidente il candidato che ottiene il numero più alto di voti validi in seno all'Assemblea.

7.6 Coordinatore provinciale/metropolitano provvisorio

7.6.1 Nel caso in cui il numero di iscritti nell'anno corrente in una Provincia/Città metropolitana sia inferiore all'1/5.000 degli abitanti della Provincia/Città metropolitana, il Consiglio Direttivo regionale ha facoltà di nominare un Coordinatore provinciale/metropolitano provvisorio che rimane in carica fino al raggiungimento di tale numero minimo di iscritti e al conseguente svolgimento del Congresso provinciale/metropolitano.

7.6.2 La Commissione Congressuale regionale competente convoca il congresso provinciale/metropolitano laddove venga raggiunto il numero minimo di iscritti di cui all'Art. 7.6.1, entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento di tale numero minimo di iscritti.

8. **Livello Regionale**

8.1 Assemblea regionale

8.1.1 L'Assemblea regionale è composta:

- a) nelle regioni con un numero di abitanti inferiore a 500.000, da 24 membri;
- b) nelle regioni con un numero di abitanti da 500.000 a 1.000.000, da 36 membri;
- c) nelle regioni con un numero di abitanti da 1.000.000 a 2.000.000, da 50 membri;
- d) nelle regioni con un numero di abitanti da 2.000.000 a 3.000.000, da 74 membri;
- e) nelle regioni con un numero di abitanti da 3.000.000 a 4.000.000, da 100 membri;
- f) nelle regioni con un numero di abitanti da 4.000.000 a 5.000.000, da 124 membri;
- g) nelle regioni con un numero di abitanti superiore a 5.000.000, da 150 membri.

8.1.2 Per la Valle d'Aosta il Coordinamento regionale coincide con il Coordinamento provinciale.

8.1.3 Per le Regioni comprendenti Province/Città metropolitane con oltre 3.000.000 (tre milioni) di abitanti, i delegati presso l'Assemblea regionale sono ripartiti, assegnati e designati considerando distintamente la Provincia/Città metropolitana e il relativo Comune capoluogo, che è formalmente parificato alla Provincia.

8.1.4 I seggi dell'Assemblea regionale sono ripartiti tra le province della regione di riferimento come segue:

- a) il 20% (venti per cento), arrotondato per difetto, dei seggi è attribuito in eguale misura a tutte le Province;
- b) il restante numero di seggi è invece attribuito alle diverse Province in proporzione alla popolazione residente di ciascuna Provincia, ponderata per il numero di iscritti, applicando una media che attribuisca peso uguale a tali due fattori.

8.1.5 Compongono l'Assemblea regionale i membri dei Consigli Direttivi di ciascuna Provincia, fermo restando che:

- a) nel caso in cui, per effetto dei criteri di attribuzione e ripartizione dei seggi previsti dal presente Regolamento, i seggi attribuiti a una determinata Provincia siano in numero inferiore ai componenti del Consiglio Direttivo provinciale, divengono membri dell'Assemblea regionale i componenti del Consiglio Direttivo provinciale in ordine di elezione, fino alla corrispondenza con i seggi disponibili. Nel caso in cui al Congresso provinciale siano state presentate due o più liste di candidati al Consiglio Direttivo, i seggi attribuiti a tale Provincia sono preventivamente assegnati alle liste in proporzione ai seggi ottenuti nel relativo Consiglio Direttivo;
- b) nel caso in cui, per effetto dei criteri di attribuzione e ripartizione previsti dal presente Regolamento, i seggi attribuiti a una determinata Provincia siano in numero superiore ai componenti del Consiglio Direttivo provinciale, quest'ultimo nomina, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri mancanti. Al fine di assicurare un'adeguata proporzione tra i voti ottenuti in sede congressuale da ciascuna lista e il numero di rappresentanti in Assemblea regionale, i membri mancanti sono assegnati proporzionalmente alle diverse liste presentate in occasione del Congresso provinciale, su designazione dei rispettivi capilista; nel caso di presentazione di una sola lista, la designazione spetta al capolista;
- c) nel caso in cui decada un Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano, i membri di tale Consiglio che fanno parte dell'Assemblea regionale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo provinciale/metropolitano. I membri eletti nel nuovo Consiglio Direttivo provinciale subentrano a quelli precedentemente in carica, con effetto dalla data dell'elezione, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

8.2 Consiglio Direttivo regionale

8.2.1 Il Consiglio Direttivo regionale è eletto dall'Assemblea regionale insieme al Segretario, e si compone:

- a) nelle regioni con un numero di abitanti inferiore a 500.000, da 10 membri;
- b) nelle regioni con un numero di abitanti da 500.000 a 1.000.000, da 14 membri;
- c) nelle regioni con un numero di abitanti da 1.000.000 a 3.000.000, da 20 membri;
- d) nelle regioni con un numero di abitanti da 3.000.000 a 5.000.000, da 30 membri;
- e) nelle regioni con un numero di abitanti superiore a 5.000.000, da 40 membri.

8.2.2 Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo regionale:

- a) tutti gli eletti di livello regionale iscritti nel Territorio di Riferimento, con diritto di voto;
- b) i Coordinatori dei Gruppi presenti nel territorio regionale, senza diritto di voto. Nel caso in cui i Gruppi nel territorio regionale siano in numero superiore a 10 (dieci), i Coordinatori di tali Gruppi delegano, con voto a maggioranza relativa dei votanti, un numero di Coordinatori non superiore a 10 (dieci), affinché partecipino in rappresentanza dei Gruppi alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale.

7.2.3 Sono invitati permanenti ai Consigli Direttivi regionali i membri della Segreteria nazionale, i membri del Comitato Direttivo nazionale, con diritto di voto, e i Responsabili Tematici nazionali residenti nella Regione di Riferimento, senza diritto di voto.

7.2.4 Per il Trentino-Alto Adige le funzioni del Consiglio Direttivo regionale sono attribuite, rispettivamente, ai Consigli Direttivi delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

8.3 Segretario regionale

8.3.1 Il Segretario regionale:

- a) convoca e presiede, stabilendone gli ordini del giorno di concerto con il Presidente regionale, il Consiglio Direttivo regionale, che si riunisce con un preavviso di 2 (due) giorni. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con almeno 6 (sei) ore di preavviso;
- b) coordina le iniziative politiche nella Regione e rappresenta l'associazione nei rapporti con gli altri partiti e movimenti politici a livello regionale, assicurando il costante coordinamento con gli organi nazionali, provinciali/metropolitani, comunali e municipali di "Azione";
- c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo regionale;
- d) assicura un adeguato coordinamento tra "Azione" e i propri eletti nel territorio regionale;
- e) promuove e coordina la partecipazione degli iscritti ai gruppi tematici;
- f) ha facoltà di nominare e revocare i componenti della segreteria regionale;
- g) è membro di diritto, senza diritto di voto, del Comitato Direttivo nazionale.

8.3.2 Nell'esecuzione del suo mandato, il Segretario ha facoltà di avvalersi di una Segreteria regionale composta da un massimo di 8 (otto) membri. La segreteria è nominata dal Segretario, sentito il Consiglio Direttivo, e, sempre sentito il Consiglio Direttivo, può essere da questi revocata in parte o del tutto in qualsiasi momento.

La segreteria è composta da:

- a) Responsabile Organizzazione, il quale coadiuva il Segretario nell'organizzazione degli eventi, nel radicamento del partito sul territorio regionale e nella gestione del tesseramento;
- b) Responsabile Comunicazione, il quale coadiuva il Segretario nella gestione dei *social networks* regionali del partito, gestisce i rapporti con i *media* locali e promuove la

comunicazione delle attività e delle posizioni assunte dal partito nel territorio regionale, coordinandosi con i Responsabili Comunicazione dei livelli territoriali sovraordinati;

- c) Responsabile Enti Locali, il quale coadiuva il Segretario nella gestione degli eletti iscritti nel territorio regionale, coltivando i rapporti con quest'ultimi, coordinandoli fra loro e seguendo gli appuntamenti elettorali presenti nel Territorio di Riferimento;
- d) Responsabile Under30, il quale coadiuva il Segretario nella promozione delle attività finalizzate ad accrescere e incentivare la partecipazione giovanile all'interno di "Azione" nel territorio regionale e a sollecitare dibattiti e discussioni volti a elaborare proposte nell'ambito delle politiche giovanili;
- e) Responsabile Tavoli Tematici, il quale coadiuva il Segretario nella promozione e nel coordinamento dei Gruppi Tematici regionali, di concerto con i rispettivi Responsabili Tematici nazionali, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento dei gruppi tematici di "Azione";
- e) fino a 3 (tre) ulteriori membri a discrezione del Segretario con funzioni di supporto.

8.4 Presidente regionale

8.4.1 Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea regionale, resta in carica fino al Congresso successivo e, in ogni caso, per non più di 2 (due) anni a decorrere dalla sua elezione. Può essere sfiduciato e sostituito dall'Assemblea stessa.

8.4.2 Il Presidente svolge un ruolo di garanzia nei confronti della base assembleare regionale. In particolare:

- a) convoca l'Assemblea con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni;
- b) definisce l'ordine del giorno, di concerto con il Segretario regionale;
- c) presiede e coordina i lavori dell'Assemblea, assicurando il rispetto dei tempi di intervento e garantendo regolarità e democraticità nei procedimenti.

8.5 Tesoriere regionale

8.5.1 Il Tesoriere regionale è eletto dal Consiglio Direttivo regionale su proposta del Segretario regionale, d'intesa con il Tesoriere nazionale.

8.5.2 Il Tesoriere regionale ha la responsabilità contabile e amministrativa del partito a livello regionale; gestisce le finanze, garantendo un'equa e proporzionata distribuzione delle risorse tra le province, tenendo conto in particolare dei fabbisogni derivanti dalle attività politiche realizzate sui diversi territori e in particolare delle esigenze legate agli impegni elettorali. Il Tesoriere regionale opera in conformità ai regolamenti adottati dal Comitato Direttivo nazionale, e alle direttive emanate dal Tesoriere nazionale.

8.6 Congresso regionale

- 8.6.1 Il Congresso regionale è convocato dalla Commissione Congressuale nazionale quando il numero di iscritti, nell'anno corrente, è maggiore o uguale all'1/5.000 degli abitanti della regione;
- 8.6.2 L'avviso di convocazione, corredato dall'indicazione di data, ora, luogo, modalità di svolgimento e termine per la presentazione delle candidature al congresso è comunicato mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto della Regione ed è reso pubblico tramite i *social networks* del Coordinamento Nazionale e Regionale con un preavviso di almeno 4 (quattro) settimane.
- 8.6.3 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo regionale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni almeno pari a un quinto, arrotondato per difetto, dell'elettorato attivo e, comunque, non inferiore al numero di membri da eleggere in seno al Consiglio Direttivo regionale.
- 8.6.4 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo regionale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, da inviare al Segretario nazionale, al Responsabile dell'Organizzazione nazionale e all'indirizzo di posta elettronica "commissionecongressuale@azione.it", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso regionale.
- 8.6.5 Le candidature alla carica di Presidente regionale sono presentate entro la data e l'ora stabilite nell'Ordine dei Lavori dell'Assemblea regionale, e sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari a un terzo dei membri dell'Assemblea.
È eletto Presidente il candidato che ottiene il numero più alto di voti validi in seno all'Assemblea regionale.
- 8.7 Coordinatore regionale provvisorio
- 8.7.1 Nel caso in cui il numero di iscritti nell'anno corrente in una Regione sia inferiore all'1/5.000 degli abitanti della Regione, il Comitato Direttivo nazionale ha facoltà di nominare un Coordinatore regionale provvisorio che rimane in carica fino al raggiungimento di tale numero minimo di iscritti e al conseguente svolgimento del Congresso regionale.
- 8.7.2 La Commissione Congressuale nazionale convoca il congresso regionale laddove venga raggiunto il numero minimo di iscritti di cui all'Art. 8.7.1, entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento di tale numero minimo di iscritti.

9. Livello Estero

9.1 Livello statale/multi statale

Il “**Coordinamento sovrastatale**” è suddiviso in Coordinamenti, di dimensione statale o multistatale, rispettivamente definiti “**Coordinamenti statali**” o “**Coordinamenti multi statali**”, che costituiscono i Territori di Riferimento ai fini del presente Regolamento:

| | |
|--------------------------------|--|
| Europa Settentrionale | Danimarca, Norvegia, Svezia, Estonia, Finlandia, Lituania |
| Europa Orientale | Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Montenegro |
| Europa Meridionale | Spagna, Portogallo, Malta, Cipro |
| Gran Bretagna e Irlanda | Regno Unito, Irlanda |
| Germania | Germania |
| Francia e Monaco | Francia, Monaco |
| Svizzera | Svizzera |
| Paesi Bassi | Paesi Bassi |
| Belgio e Lussemburgo | Belgio, Lussemburgo |
| San Marino | San Marino |
| Americhe | Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina |
| Asia e Oceania | Australia, Cina, Giappone, Hong Kong, Malesia, Singapore, Tailandia, Corea Del Sud |
| Africa e Medio Oriente | Arabia Saudita, Gambia, Kenya, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman |

Il Comitato Direttivo nazionale può modificare la tabella di cui al presente Art. 9, nel caso in cui il quantitativo, la proporzione o la distribuzione degli iscritti di Azione nel livello statale/multi statale subisca variazioni tali da rendere opportuna la modifica per una più coerente e equilibrata rappresentanza dei diversi territori.

I Coordinamenti statali/multi statali sono coordinati dal Coordinamento sovrastatale, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

9.1.1 Assemblea statale/multi statale

L’Assemblea statale/multi statale è composta da tutti gli iscritti di “Azione” residenti o domiciliati nello stato/multi stato nell’anno corrente.

9.1.2 Consiglio Direttivo statale/multi statale

Il Consiglio Direttivo statale/multi statale si compone di 5 (cinque) membri ed è eletto dal Congresso statale/multi statale congiuntamente al Segretario statale/multi statale.

9.1.3 Segretario statale/multi statale

9.1.3.1 Il Segretario statale/multi statale:

- a) convoca e presiede, stabilendone gli ordini del giorno, l'Assemblea statale/multi statale e il Consiglio Direttivo statale/multi statale;
- b) coordina le iniziative politiche di "Azione" nello stato/multi stato e rappresenta "Azione" nei rapporti con gli altri partiti e movimenti politici a livello statale/multi statale, assicurando il costante coordinamento con gli organi nazionali ed estero di "Azione";
- c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo statale/multi statale;
- d) promuove e coordina la partecipazione degli iscritti ai gruppi tematici;
- e) ha facoltà di nominare e revocare i componenti della segreteria statale/multi statale;
- f) è membro di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo sovrastatale.

9.1.3.2 Nell'esecuzione del suo mandato, il Segretario ha facoltà di avvalersi di una segreteria statale/multi statale composta da 4 (quattro) membri. La segreteria è nominata dal Segretario, sentito il Consiglio Direttivo, e, sempre sentito il Consiglio Direttivo, può essere da questi revocata in parte o del tutto in qualsiasi momento.

La segreteria è composta da:

- a) Responsabile Organizzazione, il quale coadiuva il Segretario nell'organizzazione degli eventi, nel radicamento del partito sul territorio statale/multi statale e nella gestione del tesseramento;
- b) Responsabile Comunicazione, il quale coadiuva il Segretario nella gestione dei *social networks* statali/multi statali del partito, gestisce i rapporti con i *media* locali e promuove la comunicazione delle attività e delle posizioni assunte dal partito nel territorio statale/multi statale, coordinandosi con i Responsabili Comunicazione dei livelli territoriali sovraordinati;
- d) Responsabile Under30, il quale coadiuva il Segretario nella promozione delle attività finalizzate ad accrescere e incentivare la partecipazione giovanile all'interno di "Azione" nel territorio statale/multi statale e a sollecitare dibattiti e discussioni volti a elaborare proposte sulle politiche giovanili;
- e) un ulteriore membro a discrezione del Segretario con funzioni di supporto.

9.1.4 Congresso statale/multi statale

9.1.4.1 Il Congresso statale/multi statale è convocato dalla Commissione Congressuale estero quando il numero di iscritti, nell'anno corrente, è maggiore o uguale a 15 (quindici) per ogni stato/multi stato.

9.1.4.2 L'avviso di convocazione, corredato dall'indicazione di data, ora, luogo, modalità di svolgimento e termine per la presentazione delle candidature al congresso è comunicato a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto dello stato/multi stato ed è reso pubblico tramite i *social networks* del Coordinamento estero e statale/multi statale con un preavviso di almeno 4 (quattro) settimane.

9.1.4.3 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo statale/multi statale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni pari al più alto tra il 15% (quindici per cento) dell'elettorato attivo e 5 (cinque) nello stato/multi stato;

9.1.4.4 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo statale/multi statale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, da inviare al Segretario estero, al Responsabile dell'Organizzazione estero e all'indirizzo di posta elettronica della Commissione Congressuale estero, nonché all'indirizzo "commissionecongressuale@azione.it", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso statale/multi statale;

9.1.5 Coordinatore statale/multi statale provvisorio

9.1.5.1 Nel caso in cui il numero di iscritti nell'anno corrente in uno Stato/Multi Stato sia inferiore 15, il Consiglio Direttivo sovrastatale ha facoltà di nominare un Coordinatore statale/multi statale provvisorio che rimane in carica fino al raggiungimento di tale numero minimo di iscritti e al conseguente svolgimento del Congresso statale/multi statale.

9.1.5.2 La Commissione Congressuale estero convoca il congresso statale/multi statale laddove venga raggiunto il numero minimo di iscritti di cui all'Art. 9.1.5.1, entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento di tale numero minimo di iscritti.

9.2 **Livello sovrastatale**

9.2.1 Assemblea sovrastatale

9.2.1.1 L'Assemblea sovrastatale è composta da 50 membri, ripartiti tra gli stati/multi stati come segue:

- un quarto dei seggi, arrotondato per eccesso è attribuito in eguale misura a tutti gli stati/multi stati;
- il restante numero di seggi è invece attribuito ai diversi stati/multi stati in proporzione al numero di iscritti sul totale degli iscritti estero;

9.2.1.2 Compongono l'Assemblea sovrastatale i membri dei Consigli Direttivi di ciascuno stato/multi stato, fermo restando che:

- a) nel caso in cui, per effetto dei criteri di attribuzione e ripartizione dei seggi previsti dal presente Regolamento, i seggi attribuiti a un determinato stato/multi stato siano in numero inferiore ai componenti del Consiglio Direttivo statale/multi statale, divengono membri dell'Assemblea sovrastatale i componenti del Consiglio Direttivo statale/multi statale in ordine di elezione, fino alla corrispondenza con i seggi disponibili. Nel caso in cui al Congresso statale/multi statale siano state presentate due o più liste di candidati al Consiglio Direttivo, i seggi attribuiti a tale Stato/Multi

Stato sono preventivamente assegnati alle liste in proporzione ai seggi ottenuti nel relativo Consiglio Direttivo;

- b) nel caso in cui, per effetto dei criteri di attribuzione e ripartizione previsti dal presente Regolamento, i seggi attribuiti a un determinato stato/multi stato siano in numero superiore ai componenti del Consiglio Direttivo statale/multi statale, quest'ultimo nomina, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri mancanti. Al fine di assicurare un'adeguata proporzione tra i voti ottenuti in sede congressuale da ciascuna lista e il numero di rappresentanti in Assemblea sovrastatale, i membri mancanti sono assegnati proporzionalmente alle diverse liste presentate in occasione del Congresso statale/multi statale, su designazione dei rispettivi capilista; nel caso di presentazione di una sola lista, la designazione spetta al capolista;
- c) nel caso in cui decada un Consiglio Direttivo statale/multi statale, i membri di tale Consiglio che fanno parte dell'Assemblea sovrastatale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo statale/multi statale. I membri eletti nel nuovo Consiglio Direttivo statale/multi statale subentrano nell'Assemblea sovrastatale a quelli precedentemente in carica, con effetto dalla data della loro elezione, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

9.2.2 Consiglio Direttivo sovrastatale

9.2.2.1 Il Consiglio Direttivo sovrastatale è eletto dall'Assemblea sovrastatale insieme al Segretario sovrastatale, e si compone di 20 (venti) membri eletti.

9.2.2.2 Sono inoltre membri di diritto del Consiglio Direttivo sovrastatale i Segretari statali/multi statali.

9.2.2.3 Sono invitati permanenti ai Consigli Direttivi sovrastatali i membri della Segreteria nazionale, i membri del Comitato Direttivo nazionale, con diritto di voto, e i Responsabili Tematici nazionali residenti all'estero, senza diritto di voto.

9.2.3 Segretario sovrastatale

9.2.3.1 Il Segretario sovrastatale:

- a) convoca e presiede, stabilendone gli ordini del giorno di concerto con il Presidente sovrastatale, il Consiglio Direttivo sovrastatale, che si riunisce con un preavviso di 2 (due) giorni. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con almeno 6 (sei) ore di preavviso;
- b) coordina le iniziative politiche all'estero e rappresenta l'associazione nei rapporti con gli altri partiti e movimenti politici a livello estero, assicurando il costante coordinamento con gli organi nazionali e statali/multi statali di "Azione";
- c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo sovrastatale;
- d) promuove e coordina la partecipazione degli iscritti ai gruppi tematici;

- e) ha facoltà di nominare e revocare i componenti della segreteria sovrastatale;
- f) è membro di diritto, senza diritto di voto, del Comitato Direttivo nazionale.

9.2.3.2 Nell'esecuzione del suo mandato, il Segretario ha facoltà di avvalersi di una Segreteria sovrastatale composta da un massimo di 7 (sette) membri. La segreteria è nominata dal Segretario, sentito il Consiglio Direttivo, e, sempre sentito il Consiglio Direttivo, può essere da questi revocata in parte o del tutto in qualsiasi momento.

La segreteria è composta da:

- a) Responsabile Organizzazione, il quale coadiuva il Segretario nell'organizzazione degli eventi, nel radicamento del partito sul territorio estero e nella gestione del tesseramento;
- b) Responsabile Comunicazione, il quale coadiuva il Segretario nella gestione dei *social networks* esteri del partito, gestisce i rapporti con i *media* locali e promuove la comunicazione delle attività e delle posizioni assunte dal partito nel territorio estero, coordinandosi con i Responsabili Comunicazione dei livelli territoriali sovraordinati;
- c) Responsabile Under30, il quale coadiuva il Segretario nella promozione delle attività finalizzate ad accrescere e incentivare la partecipazione giovanile all'interno di "Azione" nel territorio estero e a sollecitare dibattiti e discussioni volti a elaborare proposte nell'ambito delle politiche giovanili;
- d) Responsabile Tavoli Tematici, il quale coadiuva il Segretario nella promozione e nel coordinamento dei Gruppi Tematici sovrastatali, di concerto con i rispettivi Responsabili Tematici nazionali, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento dei gruppi tematici di "Azione";
- e) fino a 3 (tre) ulteriori membri a discrezione del Segretario con funzioni di supporto.

9.2.4 Presidente sovrastatale

9.2.4.1 Il Presidente sovrastatale è eletto dall'Assemblea sovrastatale, resta in carica fino al Congresso sovrastatale successivo e, in ogni caso, per non più di 2 (due) anni a decorrere dalla sua elezione. Può essere sfiduciato e sostituito dall'Assemblea stessa.

9.2.4.2 Il Presidente svolge un ruolo di garanzia nei confronti della base assembleare sovrastatale. In particolare:

- a) convoca l'Assemblea con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni;
- b) definisce l'ordine del giorno, di concerto con il Segretario sovrastatale;
- c) presiede e coordina i lavori dell'Assemblea, assicurando il rispetto dei tempi di intervento e garantendo regolarità e democraticità nei procedimenti.

9.2.5 Tesoriere sovrastatale

9.2.5.1 Il Tesoriere sovrastatale è eletto dal Consiglio Direttivo sovrastatale su proposta del Segretario sovrastatale, d'intesa con il Tesoriere nazionale.

9.2.5.2 Il Tesoriere sovrastatale ha la responsabilità contabile e amministrativa del partito a livello estero; gestisce le finanze, garantendo un'equa e proporzionata distribuzione delle risorse tra gli stati/multi stati, tenendo conto in particolare dei fabbisogni derivanti dalle attività politiche realizzate sui diversi territori. Il Tesoriere sovrastatale opera in conformità ai regolamenti adottati dal Comitato Direttivo nazionale, e alle direttive emanate dal Tesoriere nazionale.

9.2.6 Congresso sovrastatale

9.2.6.1 Il Congresso sovrastatale è convocato dalla Commissione Congressuale nazionale quando il numero di iscritti, nell'anno corrente, è maggiore o uguale a 130 (quindici) nel livello estero.

9.2.6.2 L'avviso di convocazione, corredato dall'indicazione di data, ora, luogo, modalità di svolgimento e termine per la presentazione delle candidature al congresso è comunicato mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto del livello estero ed è reso pubblico tramite i *social networks* del Coordinamento Nazionale e sovrastatale con un preavviso di almeno 4 (quattro) settimane.

9.2.6.3 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo sovrastatale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni almeno pari a un quinto, arrotondato per difetto, dell'elettorato attivo e, comunque, non inferiore al numero di membri da eleggere in seno al Consiglio Direttivo sovrastatale.

9.2.6.4 Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio Direttivo sovrastatale, collegata al relativo candidato Segretario, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, da inviare al Segretario nazionale, al Responsabile dell'Organizzazione nazionale e all'indirizzo di posta elettronica "commissionecongressuale@azione.it", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso sovrastatale.

9.2.6.5 Le candidature alla carica di Presidente sovrastatale sono presentate entro la data e l'ora stabilite nell'Ordine dei Lavori dell'Assemblea sovrastatale, e sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari a un terzo dei membri dell'Assemblea.
È eletto Presidente il candidato che ottiene il numero più alto di voti validi in seno all'Assemblea sovrastatale.

9.2.7 Coordinatore sovrastatale provvisorio

9.2.7.1 Nel caso in cui il numero di iscritti nell'anno corrente nel livello estero sia inferiore a 130, il Comitato Direttivo nazionale ha facoltà di nominare un Coordinatore sovrastatale provvisorio che rimane in carica fino al raggiungimento di tale numero minimo di iscritti e al conseguente svolgimento del Congresso sovrastatale.

9.2.7.2 La Commissione Congressuale nazionale convoca il congresso sovrastatale laddove venga raggiunto il numero minimo di iscritti di cui all'Art. 9.2.7.1, entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento di tale numero minimo di iscritti.

10. Commissariamento

10.1 Il Segretario nazionale, sentito il Comitato Direttivo nazionale, può disporre la sospensione, per non più di 6 (sei) mesi, degli organi dei Coordinamenti Locali, nominando un Commissario che ne esercita le funzioni, nei seguenti casi:

- a) decadenza del Segretario, o del relativo Consiglio Direttivo;
- b) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi;
- c) gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei Regolamenti dell'associazione;
- d) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali di "Azione".

Nei casi più gravi, il Comitato Direttivo nazionale, su proposta del Segretario, può disporre lo scioglimento degli organi dei coordinamenti locali ai sensi dell'articolo 18.7 dello Statuto.

10.2 Il Commissario ha la responsabilità politica di "Azione" nel Territorio di Riferimento, rappresenta l'associazione in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici adottati dagli organi nazionali di "Azione" e da quelli territorialmente sovraordinati. Ha, tra l'altro, il compito di:

- a) Riorganizzare la struttura del partito nel Territorio di Riferimento;
- b) Coinvolgere e stimolare la partecipazione di nuovi soggetti nella vita del partito;
- c) Svolgere le attività necessarie per accompagnare il Coordinamento Locale interessato verso il congresso territoriale, non appena, a giudizio del Commissario, tale convocazione sia opportuna in considerazione del contesto politico e territoriale, e comunque entro 6 (sei) mesi dalla sua nomina.

10.3 Al termine del semestre commissariale, il Commissario è tenuto a portare all'attenzione del Comitato Direttivo nazionale una relazione finale.

10.4 In caso di Commissariamento del Coordinamento regionale, sovrastatale o comunale nei comuni con oltre 800.000 abitanti, essendo tali coordinamenti di secondo livello, il Comitato Direttivo nazionale può, su proposta del Commissario, estendere il commissariamento anche ai Coordinamenti provinciali/metropolitani, statali/multi statali e municipali nominando i rispettivi Commissari, o attribuendo direttamente al Commissario regionale, sovrastatale o comunale nei comuni con oltre 800.000 abitanti, il potere di riorganizzare i diversi territori di riferimento fino al congresso.